



PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA
AREA METROPOLITANA DI CATANIA

DIPARTIMENTO AFFARI AMMINISTRATIVI E RISORSE FINANZIARIE
SERVIZIO AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE

REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO MEDIANTE
NOLEGGIO CON CONDUCENTE

(legge 15 gennaio 1992, n. 21 – legge regionale 6 aprile 1996, n. 29)

Approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 1 del 09/01/2013

PREMESSA

1. La legge quadro 15 gennaio 1992, n. 21, relativa al trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea, si applica nel territorio della Regione Siciliana con le modifiche ed integrazioni di cui alle leggi regionali 6 aprile 1996 n. 29, 9 agosto 2002 n. 13, 28 novembre 2002 n. 22 e 16 aprile 2003 n. 4.
2. La legge regionale 6 aprile 1996, n. 29, delega agli enti di amministrazione delle aree metropolitane, ove costituite ai sensi della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, l'esercizio delle funzioni amministrative attuative in materia di autoservizi pubblici non di linea.
3. L'ente di amministrazione dell'area metropolitana di Catania, istituita con decreto 10 agosto 1995 n. 229 del Presidente della Regione Siciliana, è la Provincia Regionale di Catania.
4. L'esercizio delle funzioni amministrative attuative è limitato ai 27 comuni ricadenti nel territorio dell'area metropolitana. Per i comuni che non fanno parte dell'area metropolitana, l'esercizio delle funzioni amministrative attuative in materia di autoservizi pubblici non di linea è delegato ai singoli comuni interessati.
5. I 27 comuni facenti parte dell'area metropolitana di Catania sono di seguito elencati:

Comuni area metropolitana di Catania					
1	Aci Bonaccorsi	10	Mascalucia	19	San Pietro Clarenza
2	Aci Castello	11	Misterbianco	20	Santa Maria di Licodia
3	Aci Catena	12	Motta Sant'Anastasia	21	Santa Venerina
4	Acireale	13	Nicolosi	22	Sant'Agata li Battiati
5	Aci Sant'Antonio	14	Paternò	23	Trecastagni
6	Belpasso	15	Pedara	24	Tremestieri Etneo
7	Camporotondo Etneo	16	Ragalna	25	Valverde
8	Catania	17	San Giovanni La Punta	26	Viagrande
9	Gravina di Catania	18	San Gregorio di Catania	27	Zafferana Etnea

6. Il presente Regolamento disciplina l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea mediante noleggio con conducente nel territorio dell'area metropolitana di Catania.

Capo I: Il servizio di noleggio con conducente

ART. 1

DISCIPLINA E DEFINIZIONI

1. Gli autoservizi pubblici non di linea sono disciplinati dalla seguente normativa:

- legge 15 gennaio 1992, n. 21;
- decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
- decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;
- decreto ministeriale 15 dicembre 1992, n. 572;
- legge regionale 6 aprile 1996, n. 29;
- legge regionale 9 agosto 2002, n. 13;
- legge regionale 28 novembre 2002, n. 22;
- legge regionale 16 aprile 2003, n. 4;

e dalle disposizioni del presente Regolamento.

2. Sono definiti autoservizi pubblici non di linea quelli che provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, e che vengono effettuati, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

3. Costituiscono autoservizi pubblici non di linea:

- a) il servizio di taxi;
- b) il servizio di noleggio con conducente (nel seguito denominato anche “n.c.c.”).

4. Il servizio di noleggio con conducente può essere espletato con autovettura (autoveicolo destinato al trasporto di persone, avente al massimo nove posti, compreso quello del conducente), motocarozzetta (motoveicolo a tre ruote destinato al trasporto di persone, capace di contenere al massimo quattro posti, compreso quello del conducente, equipaggiato di idonea carrozzeria), natante e veicolo a trazione animale.

5. Nel presente Regolamento, con il termine “veicolo” si farà riferimento alle autovetture, motocarrozze e veicoli a trazione animale.

ART. 2

SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all’utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore o presso il luogo di stazionamento, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio.
2. Lo stazionamento del mezzo deve avvenire all’interno di una rimessa (o presso un pontile di attracco, se natante) situata nel territorio del comune indicato nel provvedimento autorizzativo.
3. L’inizio di ogni servizio di noleggio con conducente deve avvenire con partenza dal luogo di stazionamento del mezzo, con ritorno al medesimo luogo al termine del servizio.
4. La prestazione del servizio non è obbligatoria.
5. Il prelevamento e l’arrivo a destinazione dell’utente può avvenire anche fuori dal territorio del comune in cui viene effettuato lo stazionamento del mezzo.
6. Nei comuni ove sia esercito il servizio di taxi, è vietata la sosta dei mezzi adibiti al servizio di noleggio con conducente nei posteggi di stazionamento su suolo pubblico. E’ tuttavia consentito l’uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi e altri servizi pubblici.
7. I suddetti comuni, ferme restando le attribuzioni delle autorità competenti in materia di circolazione negli ambiti portuali, aeroportuali e ferroviari, e in accordo con le organizzazioni sindacali di categoria dei comparti del trasporto di persone, possono, nei suddetti ambiti, derogare a quanto previsto dal precedente punto 6, purché la sosta avvenga in aree diverse da quelle destinate al servizio di taxi e comunque da esse chiaramente distinte, delimitate e individuate.

8. I comuni in cui non è esercito il servizio di taxi possono autorizzare i veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducente allo stazionamento su aree pubbliche destinate al servizio di taxi.

9. Nei casi previsti al precedente punto 8, non è obbligatoria la disponibilità di una rimessa per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, poiché il veicolo sosta e rimane a disposizione dell'utenza presso i luoghi di stazionamento destinati dai comuni.

10. Nei comuni di minori dimensioni, determinati dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, previo parere del competente ufficio della Motorizzazione Civile, in base ai criteri della popolazione, dell'estensione territoriale e dell'intensità del movimento turistico, di cura o di soggiorno, l'Amministrazione Provinciale potrà consentire che autovetture immatricolate per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente siano utilizzate anche per l'esercizio del servizio di taxi. Tali autovetture, pertanto, potranno sostare presso la rimessa (la cui disponibilità è, comunque, obbligatoria), per svolgere il servizio di noleggio con conducente, o presso gli spazi pubblici destinati ai taxi, allo scopo di effettuare tale ulteriore servizio.

11. Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio con conducente è direttamente concordato tra l'utenza ed il vettore.

12. L'esercizio del servizio di noleggio con conducente è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione.

Capo II: Autorizzazione

ART. 3

ISCRIZIONE AL RUOLO DEI CONDUCENTI

1. Presso le Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura è istituito il ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, previsto dall'articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21.
2. Il ruolo è articolato nelle seguenti sezioni:
 - a) conducenti di autovetture;
 - b) conducenti di motocarrozze;
 - c) conducenti di natanti;
 - d) conducenti di veicoli a trazione animale.
3. Costituisce requisito indispensabile per poter conseguire e mantenere l'autorizzazione all'esercizio del servizio di noleggio con conducente l'iscrizione nel ruolo dei conducenti di cui al presente articolo, nella corrispondente sezione prevista in base al mezzo utilizzato per lo svolgimento del servizio (autovettura, motocarrozza, natante, veicolo a trazione animale).
4. L'iscrizione nel ruolo è altresì necessaria per prestare, a seguito di autorizzazione rilasciata dall'amministrazione provinciale, attività di conducente di veicoli o natanti adibiti al servizio di noleggio con conducente in qualità di sostituto del titolare dell'autorizzazione, per un tempo definito e/o un viaggio determinato, o in qualità di dipendente di una ditta autorizzata a tale servizio o di sostituto a tempo determinato del dipendente medesimo.

ART. 4

REQUISITI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Oltre a quanto previsto nel precedente articolo 3, per poter conseguire l'autorizzazione all'esercizio del servizio di noleggio con conducente è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere cittadino italiano o di uno Stato della Comunità Europea ovvero di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi;
- b) non aver riportato una o più condanne definitive alla reclusione in misura complessivamente superiore ai due anni per delitti non colposi contro la persona, il patrimonio, la pubblica amministrazione, la moralità pubblica ed il buon costume e per delitti di mafia;
- c) non risultare sottoposto, con provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione previste dalla normativa vigente per i delitti di cui alla lettera b);
- d) non essere stato dichiarato fallito;
- e) non trovarsi nelle condizioni che determinano cause di divieto o di decadenza previste dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modifiche (antimafia);
- f) non essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda di rilascio, in un provvedimento di revoca o decadenza di una precedente autorizzazione all'esercizio delle attività di che trattasi, emesso anche da parte di altra pubblica amministrazione;
- g) non essere affetto da malattie contagiose e/o altra malattia che impedisca al conducente l'esercizio della professione;
- h) non avere trasferito altra autorizzazione all'esercizio del medesimo servizio nel quinquennio precedente la domanda di rilascio;
- i) essere in possesso della patente di guida per l'esercizio del servizio effettuato mediante autovetture e motocarrozze;
- l) essere in possesso del certificato di abilitazione professionale, di cui all'articolo 116, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per l'esercizio del servizio effettuato mediante autovetture e motocarrozze;
- m) essere in possesso della patente nautica, per l'esercizio del servizio effettuato mediante natanti;

n) essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 226 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, per l'esercizio del servizio effettuato mediante veicoli a trazione animale;

o) avere la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo o del natante da adibire al servizio;

p) essere iscritto al Registro delle imprese tenuto presso una Camera di Commercio in una delle forme giuridiche previste dall'articolo 7 della legge 15 gennaio 1992, n. 21.

2. I requisiti di cui al comma 1, lettere b), c) e d), non sussistono fin tanto che non sia intervenuta riabilitazione o una misura di carattere amministrativo con efficacia riabilitativa.

3. Fatta eccezione per i casi espressamente indicati al precedente art. 2, per il servizio di noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità, in base a valido titolo giuridico, di una rimessa (servizio effettuato mediante veicolo) o di un pontile d'attracco (servizio effettuato mediante natante), nel territorio del comune indicato nell'autorizzazione.

4. E' da intendersi rimessa qualunque luogo privato, anche a cielo aperto, adeguatamente delimitato, idoneo allo stazionamento del veicolo di servizio.

5. Nel caso in cui la rimessa sia destinata al solo stazionamento, la sua idoneità è accertata unicamente con riguardo a tale destinazione d'uso. Qualora la rimessa sia adibita, invece, ad usi plurimi o sia contemporaneamente sede della ditta intestataria dell'autorizzazione, l'idoneità è accertata in esito anche all'osservanza delle disposizioni antincendio, igienico-sanitarie, edilizie e di quanto altro eventualmente prescritto dalla legge al riguardo.

6. Nel caso in cui il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del servizio di noleggio con conducente sia stato richiesto da una società (sia di capitali, e quindi costituita in forma di persona giuridica, sia di persone), occorre che:

- i requisiti di idoneità professionale (possessione della patente, certificato di idoneità professionale ed iscrizione al ruolo dei conducenti) siano posseduti dal legale rappresentante, ovvero da un soggetto da questo designato a dirigere l'attività di noleggio con conducente in maniera permanente ed effettiva;

- i requisiti morali, di cui ai punti b), c), d), e) del precedente comma 1, siano posseduti da tutti i soci (nel caso di società di persone) o dal rappresentante legale (nel caso di società di

capitali), nonché da tutti coloro che dirigono l'attività di noleggio con conducente in maniera permanente ed effettiva.

7. Qualora il rappresentante legale non possieda i suddetti requisiti di idoneità professionale, la suddetta società dovrà obbligatoriamente anche avvalersi dell'attività di un conducente provvisto dei requisiti.

8. Le imprese di trasporto viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente, in qualsiasi forma costituite, possono ottenere il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del servizio di noleggio autovettura con conducente, essendo sufficiente il possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo 22 dicembre 2002, n. 395, e successive modifiche.

9. Ai fini della certificazione comprovante il possesso dei requisiti suddetti, gli interessati possono ricorrere alle forme di autocertificazione previste dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15 e dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

10. In ogni caso, il competente Ufficio della Provincia potrà procedere ad accertamenti d'ufficio, chiedere il rilascio di dichiarazioni e ordinare esibizioni documentali per verificare il possesso dei requisiti indicati nel presente articolo, necessari per il rilascio dell'autorizzazione.

ART. 5

CONDIZIONI DI ESERCIZIO

1. L'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente si riferisce ad un singolo veicolo o natante. Essa può essere concessa a persona fisica o giuridica. In capo alla medesima persona è ammesso il cumulo di più autorizzazioni.

2. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, quanto anche una delle due attività venga esercitata mediante veicolo (autovettura, motocarozzetta, veicolo a trazione animale). E' ammesso, invece, in capo ad una medesima persona fisica, il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione

per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, qualora entrambe le attività vengano esercitate mediante natanti.

3. Ogni responsabilità per eventuali danni derivanti dall'esercizio del servizio di noleggio con conducente è imputabile unicamente al titolare dell'autorizzazione, rimanendo esclusa, sempre e in ogni caso, la responsabilità della Provincia Regionale di Catania.

ART. 6

FIGURE GIURIDICHE

1. I titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, al fine del libero esercizio della propria attività, possono:

- a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'art. 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443;
- b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
- c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
- d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui al punto b) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21.

2. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del precedente comma 1 del presente articolo è consentito, previa autorizzazione da parte della Provincia, conferire l'autorizzazione agli organismi ivi previsti e rientrare in possesso dell'autorizzazione precedentemente conferita in caso di recesso, decadenza od esclusione degli organismi medesimi.

3. Ai fini del conferimento di cui al precedente comma 2 del presente articolo, il titolare dell'autorizzazione dovrà presentare all'Ufficio competente della Provincia la seguente documentazione:

- copia conforme dell'atto notarile di conferimento ad uno degli organismi previsti dalla legge a cui il titolare dell'autorizzazione si è associato;

- originale o copia conforme del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. dell'organismo, attestante lo svolgimento della specifica attività di noleggio con conducente;
 - copia conforme dell'atto costitutivo dell'organismo;
 - copia conforme dello statuto dell'organismo;
 - copia conforme dell'elenco dei soci.
4. Accertata la regolarità della documentazione prodotta, la Provincia Regionale emana apposito provvedimento indicante gli estremi dell'atto di conferimento, del conferente e dell'organismo in favore del quale è avvenuto il conferimento.
5. In caso di recesso dagli organismi di cui al presente articolo, l'autorizzazione potrà essere ritrasferita al socio conferente a seguito di apposito provvedimento emanato dalla Provincia Regionale, non prima comunque che sia trascorso almeno un anno dal recesso.

ART. 7

VALIDITÀ AUTORIZZAZIONE

1. Fatti salvi i casi di cui agli articoli 42, 43 e 44 del presente Regolamento, la validità dell'autorizzazione è illimitata, a condizione che essa venga vidimata annualmente da parte del competente Ufficio della Provincia, al fine di verificare la permanenza dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività, dalle norme vigenti al tempo della vidimazione e dal presente Regolamento.
2. Quanto indicato al precedente comma del presente articolo dovrà applicarsi anche per le autorizzazioni già esistenti alla data di esecutività del presente Regolamento.
3. Il titolare dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, entro il mese di giugno di ogni anno, deve produrre istanza di vidimazione dell'autorizzazione tramite il protocollo generale dell'Ente.
- Tranne che per cause di forza maggiore debitamente documentate, qualora il titolare dell'autorizzazione non provvede ad inoltrare la suddetta richiesta di rinnovo entro la scadenza prevista, l'autorizzazione viene considerata decaduta.

4. Nel caso in cui il servizio di noleggio con conducente venga esercito tramite **autovettura o motocarrozetta**, l'istanza di cui al precedente comma 3 del presente articolo deve essere corredata della seguente documentazione:

- a) copia conforme della patente di guida (in corso di validità) del titolare dell'autorizzazione, di categoria corrispondente al veicolo adibito al servizio (cat. A per le motocarrozette di massa complessiva sino a 1,3 t – cat. B per le autovetture e le restanti motocarrozette);
- b) dichiarazione sostitutiva del certificato di abilitazione professionale del titolare dell'autorizzazione, del tipo corrispondente al veicolo adibito al servizio (tipo KA per le motocarrozette di massa complessiva sino a 1,3 t – tipo KB per le autovetture e le restanti motocarrozette);
- c) copia conforme della carta di circolazione del veicolo adibito al servizio, da cui risulti l'avvenuta revisione annuale ed il rispetto delle direttive CEE in merito ai dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti;
- d) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la proprietà, o la disponibilità in leasing, del suddetto veicolo in capo alla persona (fisica o giuridica) a cui è intestata l'autorizzazione;
- e) dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il possesso dei requisiti morali in capo al titolare dell'autorizzazione (v. modello allegato Mod. Dich. Req. Mor.);
- f) dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione al Registro delle imprese tenuto presso una C.C.I.A.A. attestante l'esercizio dell'attività di noleggio con conducente;
- g) dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione al ruolo, presso una C.C.I.A.A., dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, nella corrispondente sezione prevista in base al mezzo utilizzato per lo svolgimento del servizio (autovettura o motocarrozetta), relativo al titolare dell'autorizzazione;
- h) consenso per il trattamento dei dati sensibili da parte del titolare dell'autorizzazione (v. modello allegato Mod. Privacy);
- i) fatta eccezione per i casi espressamente indicati al precedente articolo 2, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, a firma del titolare dell'autorizzazione, attestante la

disponibilità di idonea rimessa sita nel territorio del Comune indicato nell'autorizzazione (v. modelli allegati Mod. Dich. Rimessa Ditta Ind. e Mod. Dich. Rimessa Società);

l) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la non titolarità di licenza per l'esercizio del servizio di taxi (v. modello allegato Mod. Dich. Taxi);

m) certificazione rilasciata da un medico convenzionato con il servizio sanitario nazionale attestante l'inesistenza, in capo al titolare dell'autorizzazione, di malattie contagiose o da altre malattie che impediscano l'esercizio della professione (la certificazione deve risalire a non oltre 60 giorni antecedenti la data di introito al protocollo generale dell'Ente).

5. Nel caso in cui il servizio di noleggio con conducente venga esercito tramite **veicolo a trazione animale**, l'istanza di cui al precedente comma 3 del presente articolo deve essere corredata della dichiarazione di cui al punto e) del precedente comma 4 del presente articolo, nonché della documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 226 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, tra cui il certificato rilasciato da un veterinario del servizio pubblico competente per territorio, con il quale si asseveri l'idoneità dell'animale o degli animali che devono trainare il veicolo utilizzato per l'espletamento del servizio.

6. Nel caso in cui il servizio di noleggio con conducente venga esercito tramite **natante**, l'istanza di cui al precedente comma 3 del presente articolo deve essere corredata della seguente documentazione:

a) copia conforme della patente nautica (in corso di validità) del titolare dell'autorizzazione;

b) dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il possesso dei requisiti morali in capo al titolare dell'autorizzazione (v. modello allegato Mod. Dich. Req. Mor.);

c) dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione al Registro delle imprese tenuto presso una C.C.I.A.A. attestante l'esercizio dell'attività di noleggio con conducente mediante natante;

d) dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione al ruolo, presso una C.C.I.A.A., dei conducenti di natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, relativo al titolare dell'autorizzazione;

- e) consenso per il trattamento dei dati sensibili da parte del titolare dell'autorizzazione (v. modello allegato Mod. Privacy);
- f) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, a firma del titolare dell'autorizzazione, attestante la disponibilità di idoneo pontile di attracco sito nel territorio del Comune indicato nell'autorizzazione;
- g) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la proprietà, o la disponibilità in leasing, del natante da adibire al servizio, in capo alla persona (fisica o giuridica) a cui è intestata l'autorizzazione;
- h) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la non titolarità di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente esercitata mediante veicolo (autovettura, motocarozzetta, veicolo a trazione animale);
- i) certificazione rilasciata da un medico convenzionato con il servizio sanitario nazionale attestante l'inesistenza, in capo al titolare dell'autorizzazione, di malattie deturpanti o contagiose o da altre malattie che impediscano l'esercizio della professione (la certificazione deve risalire a non oltre 60 giorni antecedenti la data di introito al protocollo generale dell'Ente).

7. Nel caso in cui la richiesta di vidimazione dell'autorizzazione all'esercizio del servizio di noleggio con conducente sia stata inoltrata da una **società** (sia di capitali, e quindi costituita in forma di persona giuridica, sia di persone), occorre che:

- i requisiti di idoneità professionale (possessione della patente, certificato di idoneità professionale ed iscrizione al ruolo dei conducenti) siano dimostrati dal legale rappresentante (se ve ne è più di uno, tali requisiti devono essere posseduti almeno da uno di loro), ovvero da un soggetto da questo designato a dirigere l'attività di noleggio con conducente in maniera permanente ed effettiva (v. modello allegato Mod. Dich. Design.);
- i requisiti morali siano posseduti da tutti i soci (nel caso di società di persone) o dal/dai rappresentante/i legale/i (nel caso di società di capitali), nonché da tutti coloro che dirigono l'attività di noleggio con conducente in maniera permanente ed effettiva.

8. Le ditte autorizzate all'esercizio dell'attività di noleggio **autobus** con conducente, in luogo della documentazione attestante il possesso dei requisiti di idoneità professionale (patente, CAP, iscrizione al ruolo), potranno produrre dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti previsti dal Decreto Legislativo n. 395 del 22/12/2000 (v. modello allegato Mod. Dich. Bus).

9. Qualora la ditta intestataria dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di noleggio con conducente si avvalga dell'attività prestata da uno o più **conducenti**, per ognuno di essi occorrerà produrre la documentazione attestante il possesso dei requisiti professionali (patente, CAP, iscrizione al ruolo), nonché:

- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, a firma del titolare dell'autorizzazione, inerente il conducente utilizzato per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente (v. modello allegato Mod. Dich. Conducenti);

- certificazione rilasciata da un medico convenzionato con il servizio sanitario nazionale attestante l'inesistenza, in capo al conducente, di malattie deturpanti o contagiose o da altre malattie che impediscano l'esercizio della professione (la certificazione deve risalire a non oltre 60 giorni antecedenti la data di introito al protocollo generale dell'Ente);

- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, a firma del conducente, attestante la non titolarità di licenza per l'esercizio del servizio di taxi;

- consenso per il trattamento dei dati sensibili da parte del conducente (v. modello allegato Mod. Privacy).

10. I requisiti morali, di cui ai precedenti commi, non sussistono fin tanto che non sia intervenuta riabilitazione o una misura di carattere amministrativo con efficacia riabilitativa.

11. Ai fini della certificazione comprovante il possesso dei requisiti suddetti, gli interessati possono ricorrere alle forme di autocertificazione prevista dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15 e dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

12. In ogni caso, il competente Ufficio della Provincia potrà procedere ad accertamenti d'ufficio, chiedere il rilascio di dichiarazioni e ordinare esibizioni documentali per verificare il

possesso dei requisiti indicati nel presente articolo, necessari per la vidimazione dell'autorizzazione.

ART. 8

TRASFERIBILITA' PER ATTO TRA VIVI

1. Il trasferimento dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è concesso dall'Ufficio competente della Provincia, su richiesta del titolare, a persona da quest'ultimo designata, purché in possesso di tutti i requisiti di legge e del presente Regolamento, quando lo stesso titolare si trovi in una delle seguenti condizioni:

- a) sia titolare di autorizzazione da almeno cinque anni;
- b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
- c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.

2. L'inabilità o l'inidoneità al servizio, di cui al punto c) del precedente comma 1 del presente articolo, deve essere dimostrata dal titolare mediante apposito certificato medico rilasciato dall'autorità sanitaria territorialmente competente (AUSL). In tal caso, l'autorizzazione deve essere riconsegnata all'Ufficio competente della Provincia entro e non oltre trenta giorni dall'accertamento dell'inabilità o dell'inidoneità al servizio e il trasferimento deve essere richiesto entro sei mesi dal medesimo accertamento, pena l'irricevibilità della richiesta di trasferimento.

3. Al titolare che abbia trasferito l'autorizzazione, anche se in riferimento ad un diverso Comune, non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

4. Oltre alla documentazione prevista dall'articolo 7 del presente Regolamento, ai fini del trasferimento dell'autorizzazione occorrerà produrre la seguente ulteriore documentazione:

- copia conforme dell'atto di cessione dell'azienda o del ramo di azienda, nelle forme di legge (atto pubblico o scrittura privata a firma autenticata), regolarmente registrato;

- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale la persona designata al trasferimento attesti di non aver trasferito negli ultimi cinque anni altra autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente (v. modello allegato Mod. Dich. Trasf.);
- copia conforme dell'atto costitutivo della società (nel caso in cui la persona a cui viene trasferita l'autorizzazione è una società);
- copia conforme della carta di circolazione del veicolo precedentemente adibito al servizio, da cui si evinca l'avvenuto scollauda da parte del competente Ufficio della Motorizzazione Civile;
- originale dell'autorizzazione da trasferire, nonché degli eventuali provvedimenti rilasciati in passato dalla Provincia Regionale di Catania.

ART. 9

TRASFERIBILITA' PER CAUSA MORTE DEL TITOLARE

1. In caso di morte del titolare, l'autorizzazione può essere trasferita, previa autorizzazione rilasciata dall'Ufficio competente della Provincia, ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, ovvero ad altra persona designata dai suddetti eredi, purché in possesso dei requisiti prescritti.
2. Gli eredi, di cui al comma 1 del presente articolo, devono comunicare all'Ufficio competente della Provincia il decesso del titolare entro novanta giorni dall'evento luttuoso.
3. Entro un anno dalla comunicazione di cui al precedente comma 2 del presente articolo, gli eredi devono segnalare un nominativo tra i componenti del nucleo familiare che abbia espresso la volontà a subentrare nella titolarità dell'autorizzazione, oppure devono comunicare la volontà di trasferire l'autorizzazione ad altra persona designata. Tutti gli eredi aventi diritto (coniuge, figli maggiorenni, figli minori rappresentati dal giudice tutelare, ecc...), non interessati al trasferimento, devono presentare specifico atto di rinuncia, scritto e registrato, anche congiunto, al trasferimento dell'autorizzazione.

4. Entro il termine perentorio di due anni dal decesso, l'erede segnalato o la persona designata deve dimostrare il possesso dei requisiti prescritti per poter ottenere il trasferimento dell'autorizzazione.
5. La mancata comunicazione e/o segnalazione di cui ai precedenti commi 2 e 3 del presente articolo, nonché il mancato possesso dei requisiti prescritti, nei termini sopra previsti, verrà considerata come rinuncia al trasferimento dell'autorizzazione, con la conseguente decadenza del titolo.
6. L'evento per mortis causa o la sopraggiunta invalidità permanente del soggetto indicato, prima del decorso dei termini previsti dai commi precedenti, previa rinuncia del soggetto indicato del diritto acquisito in presenza di invalidità permanente, determineranno l'annullamento dell'iter percorso. In tale evenienza, per tutti coloro che al momento dell'evento siano rappresentati nel nucleo familiare, sorgerà il diritto, ex novo, di iniziare la procedura per subentrare nella titolarità dell'autorizzazione nelle forme e nei modi prima enunciati.
7. Oltre a quanto previsto nei precedenti commi del presente articolo, ai fini del trasferimento dell'autorizzazione occorrerà produrre la documentazione prevista dagli articoli 7 e 8 del presente Regolamento.
8. In assenza di eredi, al momento dell'evento per mortis causa di un soggetto titolare di autorizzazione, quest'ultima verrà considerata decaduta.

ART. 10

SOSTITUZIONE DEL VEICOLO

1. Se il titolare dell'autorizzazione vuole procedere alla sostituzione del veicolo già adibito al servizio di noleggio con conducente, deve inoltrare richiesta all'Ufficio competente della Provincia al fine di ottenere il nulla osta per lo scollaudò di tale veicolo ed il collaudo del nuovo veicolo da destinare al servizio.
2. La richiesta di cui al precedente comma 1 del presente articolo deve essere corredata delle copie conformi delle carte di circolazione dei due veicoli, quello da scollaudare e quello da

collaudare, nonché della dichiarazione attestante la proprietà (o la disponibilità in leasing) di tali veicoli.

3. Entro il termine di 45 giorni dalla presentazione della documentazione di cui ai precedenti comma 1 e 2 del presente articolo, accertata la regolarità di quanto prodotto dal richiedente, l'Ufficio competente della Provincia provvede al rilascio del nulla osta richiesto.

4. Entro 30 giorni dal rilascio del suddetto nulla osta, il titolare dell'autorizzazione provvede a far scollaudare il veicolo precedentemente adibito al servizio e a far collaudare il veicolo sostitutivo, nonché a produrre alla Provincia copia delle carte di circolazione aggiornate o delle carte provvisorie di circolazione.

5. Entro 45 giorni dalla trasmissione della suddetta documentazione, l'Ufficio competente della Provincia rilascia l'autorizzazione per l'immissione in servizio del veicolo collaudato.

ART. 11

SOSTITUZIONE ALLA GUIDA

1. Il titolare di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente può essere sostituito alla guida del veicolo o del natante per un viaggio ben definito da persona iscritta nel ruolo dei conducenti di cui all'articolo 3 del presente regolamento e in possesso dei requisiti prescritti. La sostituzione può avvenire anche per un tempo definito:

- a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
- b) per un periodo di ferie non superiore a giorni trenta annui;
- c) per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;
- d) nel caso di incarichi a tempo pieno, sindacali o pubblici elettivi.

2. In tali casi, il titolare dell'autorizzazione deve presentare, all'Ufficio competente della Provincia, preventiva richiesta di autorizzazione alla sostituzione alla guida. In detta istanza si deve indicare:

- il motivo della sostituzione tra quelli di cui al precedente comma 1 del presente articolo,
- lo specifico viaggio da effettuare e/o la durata della sostituzione,

- il nominativo del sostituto.

Alla richiesta di autorizzazione alla sostituzione alla guida, inoltre, devono allegarsi i documenti asseveranti il possesso, in capo al sostituto, dei requisiti professionali e di idoneità sanitaria (patente, certificato di abilitazione professionale, iscrizione al ruolo dei conducenti, certificato medico attestante l'inesistenza di malattie deturpanti, contagiose o che impediscono l'esercizio del servizio).

3. Con analoga procedura, può essere richiesta l'autorizzazione alla sostituzione alla guida, per un tempo definito e/o un viaggio determinato, del conducente autorizzato ad espletare la propria attività lavorativa presso una ditta di noleggio con conducente.

4. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato con un contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina della legge 18 aprile 1962, n. 230. A tal fine l'assunzione del sostituto alla guida è equiparata a quella effettuata per sostituire lavoratori assenti per i quali sussista il diritto alla conservazione del posto, di cui alla lettera b) del secondo comma dell'art. 1 della citata legge n. 230 del 1962. Tale contratto deve essere stipulato sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoratori dello specifico settore o, in mancanza, sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoratori di categorie simili.

5. Il titolare dell'autorizzazione al noleggio con conducente che, pur ricorrendo le circostanze previste dal precedente comma 1 del presente articolo, non voglia avvalersi di un sostituto alla guida, può attuare il fermo del veicolo o del natante adibito al servizio per un periodo non superiore a tre mesi, previa comunicazione al competente Ufficio Provinciale che, accertata la validità delle motivazioni addotte, rilascia nulla osta in tal senso.

ART. 12

COLLABORAZIONE FAMILIARE

1. I titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, semprechè iscritti

nel ruolo di cui all'articolo 3 del presente Regolamento, conformemente a quanto previsto dall'art. 230-bis del codice civile.

2. In tali casi, il titolare dell'autorizzazione deve presentare, all'Ufficio competente della Provincia, preventiva richiesta di autorizzazione alla collaborazione familiare nello svolgimento del servizio. In detta istanza, oltre ad indicare il nominativo del collaboratore familiare, completo dei suoi dati anagrafici, deve allegarsi la seguente documentazione:

- copie conformi dei documenti asseveranti il possesso, in capo al collaboratore familiare, dei requisiti professionali e di idoneità sanitaria (patente, certificato di abilitazione professionale, iscrizione al ruolo dei conducenti, certificato medico attestante l'inesistenza di malattie deturpanti, contagiose o che impediscono l'esercizio del servizio);
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale il collaboratore familiare attesta che il proprio lavoro viene prestato in modo prevalente e continuativo nell'impresa familiare.

3. Le varie responsabilità competono al titolare e mai al collaboratore familiare che, pertanto, non acquista né la contitolarità dell'azienda, né la qualità di coimprenditore.

4. Per familiare si intende il coniuge, i parenti entro il terzo grado (in linea diretta: genitori, figli, nonni, nipoti, pronipoti; in linea collaterale: zii, fratelli, nipoti) e gli affini entro il secondo grado (figli del coniuge nati in un precedente matrimonio, suoceri, generi, nuore, cognati).

ART. 13

DETERMINAZIONE DEL FABBISOGNO DI AUTOVETTURE

1. Ai fini del calcolo del fabbisogno di autovetture da adibire al servizio di noleggio con conducente, con stazionamento in ogni singolo Comune facente parte dell'area metropolitana, occorrerà attenersi alla metodologia di seguito indicata, per la cui formulazione si è tenuto conto dei vari elementi generatori e/o attrattori di mobilità, quali il numero di abitanti residenti nel Comune considerato, l'estensione del suo territorio, l'eventuale carenza di servizi di trasporto pubblico di linea, l'eventuale presenza di ospedali e case di cura, nonché l'intensità dei flussi turistici.

2. Per ogni Comune dell'area metropolitana in cui avviene lo stazionamento dell'autovettura adibita al servizio di noleggio con conducente, la relazione da applicare per la determinazione del fabbisogno, di cui al precedente comma 1 del presente articolo, assume la seguente espressione:

$$Na_{ncc} = [(Pop./6000) + (Sup./50) + 1] * F1 * F2 + F3$$

in cui:

Na_{ncc} = fabbisogno di autovetture per l'espletamento del servizio di noleggio con conducente con stazionamento nel Comune considerato (arrotondato per eccesso all'unità superiore);

Pop.= popolazione residente nel Comune (n. abitanti);

Sup.= superficie del territorio comunale, espressa in Km²;

F1 = coefficiente moltiplicativo relativo all'offerta di servizi di trasporto pubblico di linea;

F2 = coefficiente moltiplicativo relativo alle strutture sanitarie (ospedali e case di cura);

F3 = coefficiente aggiuntivo relativo all'intensità dei flussi turistici.

3. Coefficiente moltiplicativo **F1** (offerta di servizi di trasporto pubblico di linea).

Per tenere conto dell'offerta, presente nel territorio del Comune considerato, fornita dal servizio di trasporto pubblico di linea, si applicherà il coefficiente correttivo moltiplicativo F1 di seguito elencato.

Laddove il territorio comunale risulta sprovvisto o carente di servizi di trasporto pubblico di linea, detto coefficiente consente di incrementare il numero di autovetture da adibire al servizio di noleggio con conducente in modo da compensare tale deficit.

Si adotteranno i seguenti valori:

- F1 = 1,00 Comune servito da linee di trasporto su gomma urbane ed extraurbane, nonché dotato di stazioni ferroviarie abilitate ai viaggiatori (da non considerare, quindi, lo scalo merci);
- F1 = 1,15 Comune servito da linee di trasporto su gomma urbane ed extraurbane, ma sprovvisto di stazioni ferroviarie abilitate ai viaggiatori;

- F1 = 1,30 Comune servito da linee di trasporto pubblico su gomma urbane nonché dotato di stazioni ferroviarie abilitate ai viaggiatori, ma sprovvisto di linee di trasporto pubblico su gomma extraurbane;
- F1 = 1,45 Comune servito solamente da linee di trasporto pubblico su gomma urbane;
- F1 = 1,60 Comune servito da linee di trasporto pubblico su gomma extraurbane, nonché dotato di stazioni ferroviarie abilitate ai viaggiatori, ma sprovvisto di linee di trasporto pubblico su gomma urbane;
- F1 = 1,75 Comune servito solamente da linee di trasporto pubblico su gomma extraurbane, ma sprovvisto di linee di trasporto pubblico su gomma urbane, nonché privo di stazioni ferroviarie abilitate ai viaggiatori;
- F1 = 1,90 Comune dotato di sole stazioni ferroviarie abilitate ai viaggiatori, ma non servito da linee di trasporto pubblico su gomma urbane ed extraurbane;
- F1 = 2,05 Comune sprovvisto di servizi di trasporto pubblico di linea.

Allo stato attuale, per i 27 Comuni dell'area metropolitana di Catania possono applicarsi i seguenti valori del coefficiente F1, da aggiornare nel corso degli anni in base all'effettiva situazione dei trasporti pubblici di linea:

Coefficiente moltiplicativo F1 (offerta di servizio di trasporto pubblico di linea)					
	F1		F1		F1
Aci Bonaccorsi	1,75	Mascalucia	1,75	San Pietro Clarenza	1,15
Aci Castello	1,15	Misterbianco	1,75	Santa Maria di Licodia	1,60
Aci Catena	1,75	Motta Sant'Anastasia	1,75	Santa Venerina	1,75
Acireale	1,00	Nicolosi	1,75	Sant'Agata li Battiati	1,15
Aci Sant'Antonio	1,75	Paternò	1,60	Trecastagni	1,75
Belpasso	1,60	Pedara	1,75	Tremestieri Etneo	1,75
Camporotondo Etneo	1,75	Ragalna	1,75	Valverde	1,75
Catania	1,00	San Giovanni La Punta	1,75	Viagrande	1,75
Gravina di Catania	1,75	San Gregorio di Catania	1,75	Zafferana Etnea	1,75

4. Coefficiente moltiplicativo **F2** (posti letto strutture sanitarie).

La presenza nel territorio comunale di strutture sanitarie, quali ospedali e case di cura, favorisce la mobilità di quanti hanno la necessità di recarsi presso di esse, sia per lo

svolgimento delle proprie attività lavorative (personale medico, infermieri, ecc ...) che, soprattutto, per motivi connessi al proprio stato di salute (pazienti).

Per tenere conto di tale richiesta di mobilità, in relazione al numero complessivo di posti letto offerti dagli ospedali e case di cura presenti nel territorio del Comune considerato, si applicherà il coefficiente correttivo moltiplicativo F2 di seguito elencato.

- F2 = 1,00 0 posti letto
- F2 = 1,10 1÷150 posti letto
- F2 = 1,20 151÷250 posti letto
- F2 = 1,30 251÷500 posti letto
- F2 = 1,40 501÷1000 posti letto
- F2 = 1,50 1001÷2000 posti letto
- F2 = 1,60 2001÷3000 posti letto
- F2 = 1,70 3001÷4000 posti letto
- F2 = 1,80 oltre 4000 posti letto

Allo stato attuale, per i 27 Comuni dell'area metropolitana di Catania possono applicarsi i seguenti valori del coefficiente F2, da aggiornare nel corso degli anni in base all'effettivo numero di posti letto presenti negli ospedali e case di cura ricadenti nel territorio del Comune considerato:

Coefficiente moltiplicativo F2 (posti letto strutture sanitarie)			
	F2		F2
Aci Bonaccorsi	1,00	Mascalucia	1,00
Aci Castello	1,00	Misterbianco	1,00
Aci Catena	1,00	Motta Sant'Anastasia	1,00
Acireale	1,30	Nicolosi	1,00
Aci Sant'Antonio	1,00	Paternò	1,10
Belpasso	1,00	Pedara	1,10
Camporotondo Etneo	1,00	Ragalna	1,00
Catania	1,70	San Giovanni La Punta	1,00
Gravina di Catania	1,10	San Gregorio di Catania	1,00
		San Pietro Clarenza	1,00
		Santa Maria di Licodia	1,00
		Santa Venerina	1,00
		Sant'Agata li Battiati	1,00
		Trecastagni	1,00
		Tremestieri Etneo	1,00
		Valverde	1,00
		Viagrande	1,10
		Zafferana Etnea	1,00

5. Coefficiente aggiuntivo **F3** (intensità flussi turistici).

Per tenere conto dell'intensità dei flussi turistici, intesa come numero complessivo di arrivi annui di turisti italiani e stranieri nel territorio del Comune considerato, registrata ufficialmente presso il competente Ufficio Turismo della Provincia, si applicherà il coefficiente correttivo aggiuntivo F3 di seguito elencato.

Laddove risulta particolarmente intensa la richiesta di mezzi di trasporto pubblico proveniente dai turisti giunti nel territorio comunale, detto coefficiente consente di incrementare il numero di autovetture da adibire al servizio di noleggio con conducente in modo da soddisfare tale esigenza.

Si adotteranno i seguenti valori:

F3 = 0	0÷3.000	arrivi annui
F3 = 1	3.001÷6.000	arrivi annui
F3 = 2	6.001÷15.000	arrivi annui
F3 = 3	15.001÷25.000	arrivi annui
F3 = 5	25.001÷50.000	arrivi annui
F3 = 10	oltre 50.000	arrivi annui

Allo stato attuale, in base ai dati ufficiali forniti dall'Ufficio Turismo della Provincia, ai 27 Comuni dell'area metropolitana di Catania possono applicarsi i seguenti valori del coefficiente F3, da aggiornare nel corso degli anni in base all'effettivo numero di arrivi annui di turisti italiani e stranieri:

Coefficiente aggiuntivo F3 (intensità flussi turistici)					
	F3		F3		F3
Aci Bonaccorsi	0	Mascalucia	0	San Pietro Clarenza	0
Aci Castello	10	Misterbianco	2	Santa Maria di Licodia	0
Aci Catena	0	Motta Sant'Anastasia	2	Santa Venerina	0
Acireale	10	Nicolosi	2	Sant'Agata li Battiati	0
Aci Sant'Antonio	0	Paternò	0	Trecastagni	0
Belpasso	2	Pedara	0	Tremestieri Etneo	0
Camporotondo Etneo	0	Ragalna	0	Valverde	0
Catania	10	San Giovanni La Punta	3	Viagrande	0
Gravina di Catania	0	San Gregorio di Catania	0	Zafferana Etnea	3

6. Allo stato attuale, il fabbisogno Na_{ncc} di autovetture per l'espletamento del servizio di noleggio con conducente con stazionamento nei 27 Comuni dell'area metropolitana di Catania risulta determinato per come indicato nell'elenco di cui all'**allegato A** al presente Regolamento.

Detto elenco andrà aggiornato nel corso degli anni in base alla popolazione residente in ogni singolo Comune e agli effettivi valori assunti dai coefficienti correttivi F1, F2 ed F3.

7. Al fine di consentire e favorire la mobilità dei soggetti portatori di handicap di particolare gravità, un'aliquota del fabbisogno di autovetture per l'espletamento del servizio di noleggio con conducente Na_{ncc} andrà riservata alle autovetture riconosciute idonee al trasporto di tali soggetti da parte della Motorizzazione Civile.

In mancanza di uno studio dettagliato che consenta la determinazione delle effettive necessità di tali tipologie di autovetture, si adotterà, ai fini della suddetta riserva, un'aliquota del 5%, da arrotondare per eccesso all'unità superiore, addivenendo al valore NH_{ncc} .

8. Il fabbisogno di autovetture per l'espletamento del servizio di noleggio con conducente che si ottiene detraendo il numero di autovetture adibite al trasporto dei suddetti soggetti disabili viene indicato con $N'a_{ncc}$, ovvero:

$$N'a_{ncc} = Na_{ncc} - NH_{ncc}$$

Al fine di consentire il trasporto di persone lungo le pendici del monte Etna e di favorire le escursioni turistiche sul vulcano, nei comuni dell'area metropolitana (Belpasso, Nicolosi, Pedara, Ragalna, Santa Maria di Licodia, Trecastagni, Viagrande e Zafferana Etnea) ricadenti nel territorio del Parco dell'Etna, un'aliquota del suddetto fabbisogno $N'a_{ncc}$ andrà riservata ai fuoristrada aventi tutte le marce ridotte. In mancanza di uno studio dettagliato, relativo alle effettive necessità di tale tipologia di veicolo, si adotterà, ai fini della suddetta riserva, un'aliquota del 15%, addivenendo al valore $Netna_{ncc}$:

$$Netna_{ncc} = 0,15 * N'a_{ncc} \quad (\text{da arrotondare per eccesso})$$

ART. 14

DETERMINAZIONE DEL FABBISOGNO DI MOTOCARROZZETTE

1. Per determinare il numero Nm_{ncc} di motocarrozzette da adibire al servizio di noleggio con conducente, con stazionamento nel territorio di ogni singolo Comune facente parte dell'area metropolitana, occorrerà dividere per 50 il corrispondente numero determinato per le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente nel medesimo Comune. La relazione da applicare sarà, dunque:

$$Nm_{ncc} = Na_{ncc} / 50$$

in cui:

Na_{ncc} = fabbisogno di autovetture per l'espletamento del servizio di noleggio con conducente, con stazionamento nel Comune considerato (valore già arrotondato per eccesso all'unità superiore);

Nm_{ncc} = fabbisogno di motocarrozzette per l'espletamento del servizio di noleggio con conducente, con stazionamento nel Comune considerato.

Il fabbisogno Nm_{ncc} dovrà essere arrotondato per difetto all'unità inferiore.

2. Allo stato attuale, il fabbisogno Nm_{ncc} di motocarrozzette per l'espletamento del servizio di noleggio con conducente con stazionamento nei 27 Comuni dell'area metropolitana di Catania risulta determinato per come indicato nell'elenco di cui all'**allegato A** al presente Regolamento.

Detto elenco andrà aggiornato nel corso degli anni in base alla popolazione residente in ogni singolo Comune e agli effettivi valori assunti dai coefficienti correttivi F1, F2 ed F3.

ART. 15

DETERMINAZIONE DEL FABBISOGNO DI VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE

1. Il numero di veicoli a trazione animale da destinarsi al servizio di noleggio con conducente è determinato dal seguente contingente:

- n. 4 autorizzazioni con stazionamento nel territorio del Comune di Catania;
- n. 2 autorizzazioni con stazionamento nel territorio del Comune di Acireale.

ART. 16

DETERMINAZIONE DEL FABBISOGNO DI NATANTI

1. Il numero di natanti Nn_{ncc} da destinarsi al servizio di noleggio con conducente è determinato dal seguente contingente:

- n. 8 autorizzazioni con stazionamento presso un pontile di attracco sito in Catania;
- n. 5 autorizzazioni con stazionamento presso un pontile di attracco sito in Aci Castello;
- n. 3 autorizzazioni con stazionamento presso un pontile di attracco sito in Acireale.

Capo III: Modalità per l'assegnazione dell'autorizzazione

ART. 17

CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'assegnazione di una nuova autorizzazione, in favore di chi risulta idoneo ai sensi del presente Regolamento, scaturisce dall'esito di apposito pubblico concorso per soli titoli riferito ad uno specifico Comune dell'area metropolitana.

2. Al concorso sono ammessi tutti i soggetti che risultano:

- iscritti presso una C.C.I.A.A. nel ruolo dei conducenti, nella corrispondente sezione prevista in base al mezzo utilizzato per lo svolgimento del servizio (autovettura, motocarozzetta, natante, veicolo a trazione animale);
- in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n) del presente regolamento;
- non essere già titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi, tranne nei casi previsti dall'articolo 5 del presente Regolamento.

3. Per essere ammesso al concorso, il candidato dovrà dichiarare:

- di avere la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo o del natante per il quale sarà rilasciata l'autorizzazione, ovvero di impegnarsi ad acquisirne la proprietà o la disponibilità entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di utile collocazione nella graduatoria di assegnazione dell'autorizzazione;
- di essere iscritto al Registro delle imprese tenuto presso una Camera di Commercio in una delle forme giuridiche previste dall'articolo 7 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, ovvero di iscriversi entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di utile collocazione nella graduatoria di assegnazione dell'autorizzazione.

4. Fatta eccezione per i casi espressamente indicati al precedente articolo 2, il concorrente dovrà dichiarare, per essere ammesso al concorso, di avere la disponibilità, nel Comune indicato nel bando di concorso, di una rimessa (o di un pontile d'attracco, nel caso di servizio effettuato mediante natante) idonea allo stazionamento del mezzo di servizio, ovvero di

impegnarsi ad acquisire tale disponibilità entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di utile collocazione nella graduatoria di assegnazione dell'autorizzazione.

5. I requisiti e le dichiarazioni richieste per l'ammissione al concorso, nonché i titoli di valutazione e di preferenza, devono essere posseduti dal candidato alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione.

6. Qualora sia cessata la validità di un'eventuale graduatoria preesistente, il Dirigente del competente Ufficio della Provincia provvede, con propria determinazione, per ogni singolo Comune dell'area metropolitana ove sia stata accertata la vacanza nell'organico del servizio di noleggio con conducente, a bandire un pubblico concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni disponibili.

7. In riferimento ad ogni singolo Comune dell'area metropolitana, non si potrà procedere al rilascio di nuove autorizzazioni, fino a quando permarranno eccedenze rispetto al numero programmato di cui ai precedenti articoli 13, 14, 15 e 16.

8. Il Dirigente del competente Ufficio della Provincia potrà prevedere, nell'ambito di ogni singolo bando di concorso, eventuali limitazioni al cumulo di più autorizzazioni in capo alla medesima persona.

9. Le autorizzazioni saranno conferite sulla base della valutazione dei requisiti richiesti e dei titoli valutabili e preferenziali.

10. L'Amministrazione Provinciale garantisce la pari opportunità tra uomini e donne, così come previsto dalla legge 10 aprile 1991, n. 125 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 18

PUBBLICAZIONE E CONTENUTI DEL BANDO DI CONCORSO

1. Il bando di concorso, redatto conformemente al presente Regolamento, è pubblicato per intero presso l'albo pretorio della Provincia per un periodo non essere inferiore a trenta giorni.

2. Il bando di concorso deve obbligatoriamente indicare:

- a) il numero delle autorizzazioni da assegnare, con specifico riferimento al Comune dell'area metropolitana nel cui territorio risulterà ubicato il luogo di stazionamento del veicolo o del natante;
- b) i requisiti richiesti per l'ammissione al concorso;
- c) il termine di presentazione e le modalità di invio della domanda di partecipazione al concorso e degli eventuali documenti da produrre;
- d) i titoli che saranno valutati per la formazione della graduatoria ed il punteggio ad essi assegnato;
- e) i titoli di preferenza;
- f) la documentazione da presentare successivamente alla formazione della graduatoria, necessaria al rilascio dell'autorizzazione;
- g) le eventuali limitazioni al cumulo di più autorizzazioni;
- h) la durata di validità della graduatoria;
- i) il rinvio alle norme del presente Regolamento.

ART. 19

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

1. La domanda di partecipazione al concorso per l'assegnazione dell'autorizzazione, redatta in carta semplice, debitamente sottoscritta, deve pervenire al Protocollo Generale dell'Ente, pena l'esclusione dalla procedura concorsuale, entro e non oltre il 30° giorno successivo a quello della pubblicazione del bando all'Albo Pretorio dell'Ente.
2. Nella domanda devono essere indicate le generalità, il luogo e la data di nascita, nonché la residenza del richiedente.
3. Il richiedente deve essere in possesso dei requisiti indicati nel comma 2 dell'articolo 17 del presente Regolamento e deve dichiarare quanto indicato nei successivi commi 3 e 4 del medesimo articolo.

4. La documentazione definitiva relativa agli stati, fatti e qualità personali per i quali è stata presentata dichiarazione temporaneamente sostitutiva, viene richiesta all'interessato o acquisita d'ufficio prima del rilascio dell'autorizzazione.

5. L'Ufficio competente valuta la regolarità delle domande di partecipazione e, conseguentemente, provvede a redigere l'elenco dei candidati ammessi e di quelli esclusi dal concorso. Detto elenco viene approvato con determinazione del dirigente che sarà pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per 30 giorni consecutivi.

ART. 20

GRADUATORIA PROVVISORIA

1. Qualora il numero degli ammessi al concorso sia superiore al numero delle autorizzazioni disponibili, il competente Ufficio della Provincia provvederà a redigere apposita graduatoria provvisoria, formulata in ordine decrescente in base al punteggio attribuito ad ogni singolo concorrente.

2. Tale graduatoria verrà formulata a seguito della:

- valutazione dei titoli di studio, professionali e di servizio posseduti dai concorrenti ammessi;
- valutazione dei titoli di preferenza posseduti dai concorrenti ammessi.

3. La graduatoria provvisoria, formulata con i criteri sopra esposti, viene approvata con determinazione dirigenziale che sarà pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per 30 giorni consecutivi.

4. L'aver prestato la propria attività in qualità di dipendente di impresa autorizzata al servizio di noleggio con conducente o di sostituto a tempo determinato del dipendente medesimo, costituisce titolo preferenziale ai fini del rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

5. Se, ciò nonostante, due o più candidati fossero parimente posizionati, verrà preferito il concorrente con il maggior carico familiare riferito ai soli figli minori, anche se in affidamento,

indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno. In caso di ulteriore parità verrà preferito il concorrente di minore età.

ART. 21

TITOLI OGGETTO DI VALUTAZIONE

1. Ai fini della formazione della graduatoria di cui all'articolo precedente, il competente Ufficio della Provincia valuta esclusivamente i seguenti titoli, ai quali verrà assegnato il punteggio a fianco riportato.

a) Titoli di studio:

- | | |
|--|-------------|
| - Diploma d'Istruzione Secondaria di primo grado (licenza media) | Punti 5,00 |
| - Diploma d'Istruzione Secondaria di secondo grado (maturità) | Punti 8,00 |
| - Diploma di laurea triennale | Punti 10,00 |
| - Diploma di laurea quinquennale | Punti 12,00 |

I punteggi sopra indicati non sono tra loro cumulabili.

b) Titoli professionali.

Verranno attribuiti punti 0,50 per ogni corso di formazione professionale, della durata non inferiore a 100 ore, attestante la conoscenza:

- di una lingua straniera,
- delle norme di primo soccorso,

ovvero, a seguito del quale si consegue la qualifica di:

- guida turistica (o accompagnatore turistico),
- guida naturalistica,
- guida ambientale,
- guida escursionistica.

I punteggi acquisiti tramite titoli professionali, anche se riferiti alla conoscenza di una medesima lingua, sono cumulabili tra loro fino al raggiungimento del limite massimo di cinque punti.

Ai fini della valutazione dei titoli professionali, il candidato dovrà produrre attestazione di frequenza e superamento della verifica finale, rilasciata da Istituti riconosciuti nell'ambito dell'Unione Europea o da Enti di formazione accreditati da una regione italiana o da una provincia autonoma.

c) Titoli di servizio.

Verranno attribuiti:

- punti 1,00 per ogni anno di servizio prestato nella qualità di titolare di un'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di noleggio con conducente (ai fini della valutazione di tale servizio, il candidato dovrà produrre idonea documentazione rilasciata dalla pubblica amministrazione che ha autorizzato l'esercizio dell'attività di noleggio con conducente, se differente da questa Provincia Regionale);
- punti 0,50 per ogni anno di servizio prestato nella qualità di conducente di un mezzo (autovettura, motocarozzetta, natante, veicolo a trazione animale) adibito all'attività di noleggio con conducente (ai fini della valutazione di tale servizio, il candidato dovrà produrre idonea documentazione rilasciata dalla pubblica amministrazione che ha autorizzato l'esercizio dell'attività di conducente, se differente da questa Provincia Regionale).

Le frazioni di anno verranno computate per anno intero se eccedenti i sei mesi.

I punteggi acquisiti tramite titoli di servizio sono tra loro cumulabili solo se riferiti ad anni diversi, fino al raggiungimento del limite massimo di venticinque punti.

ART. 22

APPROVAZIONE DEFINITIVA DELLA GRADUATORIA

1. Durante il periodo di pubblicazione della graduatoria provvisoria all'Albo Pretorio dell'Ente e nei successivi giorni dieci, può essere presentato reclamo da parte dei candidati.
2. I reclami si considerano prodotti in tempo utile se pervenuti, entro il termine stabilito, al protocollo generale dell'Ente.

3. L'Ufficio competente della Provincia, esaminati i reclami presentati in tempo utile, li accoglie o li respinge, facendone constatare la relativa motivazione nella determinazione dirigenziale di approvazione della graduatoria definitiva, che sarà pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per 30 giorni consecutivi.
4. Avverso la graduatoria definitiva è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria competente, nei termini di legge.

ART. 23

VALIDITA' DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA

1. Per ogni singolo Comune dell'area metropolitana, ove sia stata accertata la vacanza nell'organico del servizio di noleggio con conducente, si avrà una graduatoria definitiva che avrà la validità di un anno dalla data della determinazione dirigenziale di approvazione.
2. Le autorizzazioni che si rendono disponibili nel corso dell'anno di validità della graduatoria definitiva devono essere coperti utilizzando la graduatoria medesima fino al suo esaurimento.

ART. 24

RILASCIO AUTORIZZAZIONE

1. Entro 30 giorni dall'approvazione della graduatoria definitiva, l'Ufficio competente dà formale comunicazione dell'esito del concorso a tutti i candidati ammessi alla selezione.
2. Con la medesima comunicazione verrà assegnato ai concorrenti utilmente posizionati in graduatoria il termine di 30 giorni per la presentazione dell'eventuale documentazione integrativa comprovante il possesso dei requisiti richiesti.
3. Entro 30 giorni dal ricevimento dell'intera documentazione di cui al precedente comma 2, con determinazione del dirigente dell'Ufficio competente si provvede all'assegnazione dell'autorizzazione.

4. Fatte salve comprovate cause di forza maggiore, qualora l'interessato non provvedesse alla trasmissione dell'intera documentazione richiesta dall'Ufficio nei tempi assegnati, si procederà ad inviare la comunicazione di cui al precedente comma 2 al successivo candidato utilmente posizionato in graduatoria.

ART. 25

INIZIO DEL SERVIZIO

1. A seguito dell'assegnazione dell'autorizzazione, l'Ufficio competente della Provincia provvede al rilascio del nulla osta necessario per le operazioni di collaudo del veicolo da parte della Motorizzazione Civile, al fine di aggiornare la carta di circolazione del mezzo da adibire al servizio di noleggio con conducente.
2. Entro 30 giorni dal rilascio del suddetto nulla osta, il titolare dell'autorizzazione provvede a far collaudare il veicolo e a produrre alla Provincia copia conforme della carta di circolazione aggiornata.
3. Entro 45 giorni dalla trasmissione della suddetta documentazione, l'Ufficio competente della Provincia rilascia l'autorizzazione per l'immissione in servizio del veicolo collaudato.
4. Entro i successivi 30 giorni, decorrenti dalla data di notifica del provvedimento di cui al precedente comma 3, il titolare dell'autorizzazione deve obbligatoriamente iniziare il servizio. Detto termine potrà essere prorogato con determinazione dirigenziale per causa di forza maggiore, debitamente documentata, limitatamente al perdurare di tale causa.

Capo IV: Il Veicolo

ART. 26

CARATTERISTICHE DEI VEICOLI

1. Tutti i veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente debbono:
 - a) essere dotati di tutti gli strumenti e i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;
 - b) essere dotati di un bagagliaio capace di contenere almeno 2 valigie e contenitori atti al trasporto di cose o animali domestici al seguito dell'utente;
 - c) essere muniti di marmitta catalitica o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti, come individuati da apposito decreto del Ministero dei Trasporti, e in regola con le disposizioni vigenti in materia;
 - d) essere accessibili agli invalidi non deambulanti, in attuazione della legge 30 marzo 1971, n. 118, e del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503.
2. Trova applicazione quanto previsto dall'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, in forza del quale è consentito l'uso proprio, fuori servizio, dell'autovettura adibita al servizio di noleggio con conducente.
3. Ogni autovettura adibita al servizio di noleggio con conducente deve:
 - a) avere idonea agibilità;
 - b) essere collaudata per non meno di quattro posti e per non più di otto posti, escluso il conducente;
 - c) esporre all'interno del parabrezza anteriore e del lunotto posteriore un contrassegno con la scritta "noleggio", del tipo stabilito dall'Ufficio Provinciale competente;
 - d) essere dotata di una targa posteriore inamovibile, del tipo stabilito dall'Ufficio Provinciale competente, recante la dicitura "N.C.C.", lo stemma della Provincia Regionale di Catania ed il numero dell'autorizzazione.

ART. 27

PUBBLICITA' SULLE AUTOVETTURE

1. L'apposizione di scritte ed insegne pubblicitarie sui veicoli deve essere conforme alle prescrizioni del D. Lgs. n. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) e successive modifiche.

ART. 28

IDONEITA' DEI MEZZI DI SERVIZIO

1. L'idoneità dei veicoli di servizio è accertata dagli Uffici della Motorizzazione Civile o, nel caso di natanti, dagli Uffici della Capitaneria di Porto.

ART. 29

CONTROLLO DEI VEICOLI E DEI NATANTI

1. Fatti salvi gli accertamenti di idoneità di cui al precedente articolo, i veicoli e i natanti adibiti al servizio di noleggio con conducente possono essere sottoposti a controlli da parte dell'Ufficio competente della Provincia, allo scopo di verificare lo stato di efficienza ai fini dell'espletamento del servizio.

2. Il competente Ufficio provinciale, per l'effettuazione dei controlli, può avvalersi dell'ausilio della Polizia Provinciale.

3. Il titolare del veicolo che sia stato riscontrato privo, in tutto o in parte, delle caratteristiche previste dal presente Regolamento, deve provvedere, nel termine indicato dall'Ufficio provinciale competente, a introdurre o a ripristinare le condizioni atte al riconoscimento dell'idoneità del mezzo. Il termine assegnato può variare da 15 a 30 giorni, tenuto conto delle tipologie di prescrizioni necessarie ad ottenere l'idoneità del mezzo. Trascorso invano detto termine, fatte salve cause di forza maggiore debitamente comunicate ed accertate, il Dirigente dell'Ufficio provinciale competente provvede alla sospensione dell'autorizzazione.

4. I titolari di autorizzazione hanno l'obbligo di presentarsi al controllo, nel luogo e orario indicato, salvo casi di forza maggiore documentati e accertati da parte dell'Ufficio provinciale competente.

ART. 30

AVARIA DELL'AUTOVETTURA

1. Nel caso di avaria del veicolo o del natante, o per altre cause di forza maggiore a seguito delle quali la corsa o il servizio debbono essere interrotti, il cliente ha il dovere di corrispondere solo l'importo maturato fino al verificarsi dell'evento, fermo restando che il conducente deve comunque adoperarsi per evitare al cliente ogni possibile danno o disagio.

Capo V: Veicoli a trazione animale

ART. 31

PRINCIPI DISTINTIVI PER LA TRAZIONE ANIMALE

1. Per i veicoli a trazione animale possono essere utilizzati solo i cavalli.
2. Sono considerati idonei al servizio di trazione di veicoli destinati al trasporto pubblico non di linea i cavalli aventi razza da tiro e i trottatori.
3. Il rilascio di nuove autorizzazioni mediante veicoli a trazione animale è subordinato al possesso di uno o più cavalli appartenenti alle razze indicate al comma precedente.
4. Per le autorizzazioni attualmente vigenti è consentito l'utilizzo dei cavalli già in esercizio, anche se diversi dalla razze indicate al precedente comma 2, purché ritenuti idonei da specifica certificazione veterinaria.

ART. 32

CARATTERISTICHE DEL VEICOLO

1. I veicoli a trazione animale debbono essere del tipo "milordina rotonda" a tre posti interni e possedere le caratteristiche richieste dal D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992 (Regolamento di esecuzione del Codice della Strada).

Capo VI: Trasporto anziani e soggetti portatori di handicap

ART. 33

TRASPORTO CATEGORIE DISAGIATE

1. Al fine di favorire l'accesso al servizio di noleggio con conducente da parte di categorie disagiate, con deliberazione della Giunta Provinciale vengono stabilite le modalità di assegnazione di buoni – corsa che, gratuitamente, verranno consegnati a soggetti, residenti in uno dei comuni dell'Area Metropolitana:

- che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, quale causa di grave limitazione dell'autonomia personale, superiore ad un grado di invalidità del 74%, che abbiano la necessità di terapie mediche o di svolgere attività lavorativa o di studio;
- di età superiore a settantacinque anni, che hanno necessità di terapie mediche e/o riabilitative.

2. Con la medesima deliberazione di cui al comma 1 del presente articolo, si provvede a stabilire, compatibilmente con i fondi disponibili:

- il valore da assegnare ai suddetti buoni – corsa, garantendo nel contempo, mediante apposite misure compensative, la remuneratività della gestione del servizio di noleggio con conducente da parte degli operatori del settore che intendono aderire all'iniziativa;
- il reddito familiare massimo che i suddetti soggetti devono possedere per poter usufruire del beneficio;
- il numero di utenti che possono usufruire del beneficio in modo da soddisfare la domanda effettiva, tenendo conto del numero di veicoli attrezzati al trasporto dei soggetti portatori di handicap;
- il termine entro il quale occorre presentare la domanda per l'accesso al beneficio;
- i criteri per la formulazione della graduatoria, nel caso in cui le richieste superano le disponibilità che l'Amministrazione ha deliberato per l'anno in corso.

3. Non concorre a formare il reddito familiare di cui al comma precedente l'eventuale indennità di accompagnamento goduta dall'utente disabile.

ART. 34

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER ACCEDERE AL BENEFICIO

1. Gli utenti interessati ad accedere al beneficio di cui al precedente articolo del presente Regolamento dovranno presentare la seguente documentazione:

- copia conforme del certificato d'invalidità che attesti l'handicap (legge n. 104/1994);
- certificazione relativa all'esistenza di un rapporto di lavoro, ovvero a una frequenza scolastica, con l'indicazione del luogo e del calendario dei giorni lavorativi ovvero delle lezioni;
- certificazione relativa al reddito familiare;
- certificazione attestante la terapia medica con l'indicazione del luogo e del calendario dei giorni per i quali necessita il trasporto.

ART. 35

ASSEGNAZIONE BUONI - CORSA

1. Ai soggetti utilmente posizionati nella graduatoria formulata dall'Ufficio competente della Provincia si provvede ad assegnare i buoni – corsa.
2. Ad ogni buono corrisponde una corsa.
3. L'assegnazione massima è stabilita in una disponibilità di 50 corse mensili per i portatori di handicap e di 25 corse mensili per gli ultrasessantacinquenni.
4. Ogni assegnatario dei buoni – corsa sarà dotato di tesserino identificativo di riconoscimento rilasciato dal competente Ufficio della Provincia.
5. L'utente è tenuto a comunicare all'Amministrazione il venir meno di esigenze precedentemente dichiarate.
6. Nel caso di trasferimento della residenza fuori dal territorio dell'area metropolitana metropolitana decade automaticamente la possibilità di utilizzazione del servizio.

7. L'Amministrazione realizzerà periodiche verifiche ed accertamenti circa la titolarità e le esigenze dei soggetti beneficiari, avvalersi dell'ausilio della Polizia Provinciale.

ART. 36

VEICOLI CONVENZIONATI

1. Il beneficiario del buono - corsa può utilizzare uno dei veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente che abbia stipulato apposita convenzione con l'Amministrazione Provinciale.
2. Il veicolo convenzionato dovrà esporre idoneo contrassegno da porre bene in vista sullo stesso veicolo.
3. Il titolare di autorizzazione non aderente alla convenzione di cui sopra è comunque tenuto ad effettuare il servizio se richiesto, ma può rifiutare il pagamento della corsa mediante il buono - corsa e pretendere il pagamento in denaro da parte dell'utente. E' opportuno, pertanto, accertarsi che il veicolo aderisca alla convenzione prima dell'effettuazione del servizio.

ART. 37

TRASPORTO SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP

1. Il trasporto della carrozzina per il disabile, purché pieghevole, e del cane per il non vedente è gratuito.
2. Il titolare di autorizzazione N.C.C. può adattare il veicolo al trasporto di particolari soggetti portatori di handicap, secondo le norme vigenti e le prescrizioni dettate dagli Uffici della Motorizzazione Civile.
3. I veicoli appositamente attrezzati per il trasporto di soggetti portatori di handicap, non deambulanti, devono riportare in modo ben visibile il simbolo di accessibilità previsto dal Regolamento di attuazione del Codice della Strada.

ART. 38

MODALITA' DELLA CORSA

1. L'utente ha la facoltà di farsi accompagnare, senza alcuno aggravio di spesa, da una o due persone, purché queste viaggino insieme all'utente dall'inizio sino alla fine della corsa.
2. Non compete al conducente il sollevamento del disabile.
4. L'utente deve sempre portare con sé il tesserino di riconoscimento.
5. Il buono - corsa deve essere correttamente compilato dall'utente in ogni sua parte, indicando cognome, nome, giorno, ora di inizio e di fine corsa, percorso, targa del mezzo attrezzato.
6. Il buono – corsa deve essere firmato dal beneficiario, o dall'accompagnatore in caso di impossibilità alla firma, e dal conducente del veicolo convenzionato.

ART. 39

INFRAZIONI

1. Il buono - corsa è strettamente personale e pertanto non può assolutamente essere utilizzato da altra persona che non sia il beneficiario.
2. L'utente del servizio non può utilizzare il buono per percorsi fuori dal territorio dell'Area Metropolitana di Catania (salvo specifiche autorizzazioni).
3. Le infrazioni e altre anomalie nell'utilizzo possono comportare la sospensione del servizio da parte della Provincia Regionale di Catania.
4. È fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di rivalersi nei confronti dei trasgressori in ordine a possibili danni subiti.

ART. 40

RESTITUZIONE BUONI - CORSA

1. I familiari debbono comunicare per iscritto alla Provincia Regionale di Catania il decesso del beneficiario, riconsegnando i buoni – corsa non ancora utilizzati ed il tesserino di riconoscimento.
2. Analoga procedura dovrà essere seguita da chi intenda rinunciare al servizio.

Capo VII: Vigilanza e sanzioni

ART. 41

SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 85 e 86 del Nuovo Codice della strada, si applicano le sanzioni previste nel presente Regolamento.

ART. 42

SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione può essere sospesa dall'Ufficio competente della Provincia, per un minimo di sette giorni e un massimo di tre mesi, nei casi di infrazioni non passibili di revoca derivanti da:

- violazione degli obblighi stabiliti nell'autorizzazione (veicolo e/o luogo di stazionamento e/o conducente non autorizzato);
- sostituzione non autorizzata del conducente;
- interruzione del servizio senza giustificato motivo;
- violazione delle norme stabilite nel presente Regolamento;
- non ottemperanza alle direttive e prescrizioni emanate dalla Provincia Regionale di Catania.

2. Verificatosi uno dei casi di cui al comma precedente, l'Ufficio competente della Provincia notifica al titolare dell'autorizzazione, entro il termine di sessanta giorni dall'accertamento dell'infrazione, il verbale di contestazione, fissando il termine di trenta giorni per la presentazione di eventuali osservazioni e/o memorie difensive. Qualora, nonostante le osservazioni del titolare dell'autorizzazione, l'Ufficio competente della Provincia, ritenga fondato l'accertamento dell'infrazione, dispone la sospensione del servizio di noleggio con conducente con determinazione del dirigente preposto, al quale compete di stabilire, in relazione alla gravità dell'infrazione, la durata della sospensione.

3. Il provvedimento di sospensione viene comunicato alla C.C.I.A.A.

ART. 43

REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione può essere revocata dall'Ufficio competente della Provincia nei seguenti casi:

- quando viene a mancare nel titolare anche uno solo dei requisiti necessari per l'esercizio del servizio (possesso della patente, del certificato di abilitazione professionale, dell'iscrizione al ruolo, dei requisiti morali, ecc...);
- per il mancato rispetto dei termini per il trasferimento del titolo previsti dal presente Regolamento;
- quando il titolare non osservi il provvedimento di sospensione di cui precedente articolo del presente Regolamento;
- quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio.

3. Il provvedimento di revoca viene comunicato alla C.C.I.A.A.

4. Il soggetto che sia incorso nella revoca non può ottenere una nuova autorizzazione se non sia trascorso un periodo di cinque anni dalla data del provvedimento di revoca.

ART. 44

DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione decade nei seguenti casi:

- per mancato inizio del servizio entro 30 giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento con cui viene autorizzata l'immissione in servizio del veicolo (detto termine potrà essere prorogato, con determinazione dirigenziale, per causa di forza maggiore, debitamente documentata, limitatamente al perdurare di tale causa);

- per interruzione del servizio per un periodo pari o superiore a tre mesi nell'arco di un anno;
 - per la mancata vidimazione annuale;
 - per cessione della proprietà del veicolo autorizzato e collaudato, ove lo stesso non fosse stato sostituito entro novanta giorni dalla cessione;
 - per morte del titolare, salvo quanto disposto dal presente Regolamento;
 - per dichiarazione di fallimento ovvero per la messa in liquidazione nei casi previsti dalla legge.
2. Il provvedimento di decadenza viene comunicato alla C.C.I.A.A.

ART. 45

RINUNCIA ALL'AUTORIZZAZIONE

1. Il titolare o l'erede, che intende rinunciare all'esercizio del servizio di noleggio con conducente, provvede a comunicare all'Ufficio competente della Provincia la cessazione dell'attività, depositando contestualmente l'autorizzazione in originale.

ART. 46

VIGILANZA E CONTROLLO

1. Il controllo dei veicoli, la vigilanza sul rispetto delle disposizioni del presente Regolamento e, più in generale, sull'esercizio del servizio di noleggio con conducente compete alla Provincia Regionale che li esercita attraverso il competente Ufficio, anche avvalendosi del Servizio di Polizia Provinciale.

Capo VIII: Qualità del servizio

ART. 47

COMPORAMENTO DEL CONDUCENTE DURANTE IL SERVIZIO

1. I conducenti dei veicoli e dei natanti adibiti al servizio di noleggio con conducente, nell'espletamento dell'attività, devono comportarsi con correttezza, senso civico e responsabilità.

2. Tali conducenti sono tenuti, inoltre:

a) a mantenere un atteggiamento decoroso;

b) a mantenere in perfetta efficienza la strumentazione del veicolo o del natante;

c) ad attenersi, nel caso di sosta autorizzata in area di stazionamento pubblica, alle particolari prescrizioni relative alla sistemazione del veicolo, cioè:

- ad allinearsi dietro un altro veicolo, nell'ordine di arrivo;
- a fare avanzare la vettura verso la testa del posteggio in seguito alla partenza di altre vetture;
- a non oltrepassare altre vetture ferme al posteggio, salvo che in assenza dei rispettivi autisti;
- a non abbandonare la vettura;
- a rispettare la regola per la quale, nei posteggi muniti di telefono, la sorveglianza del medesimo e il diritto alle ordinazioni telefoniche spetta alla vettura di testa;
- a non lavare la vettura durante la sosta nell'area di stazionamento;

d) a mantenere pulito il veicolo o il natante;

e) a curare la qualità del trasporto;

f) a compiere i servizi eventualmente richiesti dagli agenti della forza pubblica nell'interesse dell'ordine e della sicurezza dei cittadini;

g) a ispezionare, al termine di ogni corsa, l'interno del veicolo e, nel caso in cui si reperisca un oggetto dimenticato dall'utente, a recarsi all'ufficio oggetti smarriti della Polizia municipale per depositare l'oggetto, al fine di agevolarne la restituzione;

- h) a predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria del mezzo o interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;
- i) a rilasciare al cliente la ricevuta attestante il prezzo del trasporto;
- l) a conservare costantemente all'interno del veicolo o del natante tutti i documenti inerenti l'esercizio del servizio e ad esibirli ad ogni richiesta degli agenti incaricati della vigilanza della circolazione stradale;
- m) a seguire il percorso più economico nel recarsi al luogo indicato, salvo specifica diversa richiesta del cliente.

3. E' vietato al conducente:

- a) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa;
- b) portare animali propri in vettura;
- c) interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo che in casi di accertata forza maggiore, evidente pericolo, nonché di esplicita richiesta del committente;
- d) chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa chilometrica contrattata;
- e) espletare servizi ad itinerario fisso;
- f) fumare o consumare cibo durante la corsa.

ART. 48

COMPORAMENTO DELL'UTENTE DURANTE IL SERVIZIO

1. Agli utenti del servizio è fatto divieto di:

- a) fumare o consumare cibo all'interno del veicolo o del natante adibito al servizio;
- b) gettare oggetti fuori dal mezzo, sia che esso sia fermo che in movimento;
- c) pretendere il trasporto di merci o altro materiale diversi dal bagaglio al seguito;
- d) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente codice della strada.

ART. 49

RECLAMI

1. I clienti possono segnalare alla Provincia Regionale di Catania eventuali reclami sul servizio ad essi prestato in riferimento al noleggio autovettura con conducente.
2. L'Ufficio competente della Provincia, entro sessanta giorni dalla ricezione del reclamo, effettuata ogni valutazione ed ogni attività istruttoria ritenuta necessaria, provvede, se del caso, all'applicazione delle sanzioni previste, dandone comunicazione scritta al reclamante.
3. Un estratto del presente articolo deve essere esposto a bordo del veicolo nonché presso il luogo di stazionamento del vettore.

Capo IX: Premialità

ART. 50

CONTRIBUTI FINANZIARI

1. Al fine di favorire l'abbattimento delle emissioni di gas inquinanti, con deliberazione della Giunta Provinciale vengono stabilite le modalità di assegnazione di un contributo da corrispondere ai titolari di autorizzazione che provvedono all'acquisto di un'autovettura conforme alle direttive dell'Unione Europea in materia di inquinamento, vigenti al momento dell'acquisto.
2. Il contributo avrà maggiore consistenza nel caso in cui si proceda all'acquisto di un'autovettura alimentata a metano, ulteriore incremento del contributo si avrà nel caso di autovettura alimentata elettricamente.
3. Con la medesima deliberazione di cui al comma 1 del presente articolo, si provvede a stabilire, compatibilmente con i fondi disponibili, l'entità dei contributi ed il termine entro il quale presentare la domanda per l'assegnazione.

ART. 51

INTERVENTI FINANZIABILI

1. L'erogazione del contributo è subordinata all'acquisto di un'autovettura nuova di fabbrica in sostituzione di un'autovettura già autorizzata, da almeno due anni, al servizio di noleggio con conducente, purché si dimostri il significativo abbattimento del carico inquinante ottenuto con l'acquisto della nuova autovettura oggetto del contributo.
2. Le richieste di contributo verranno soddisfatte nei limiti dello stanziamento che la Provincia Regionale porrà in essere. Qualora, per insufficienza del summenzionato stanziamento, non sia possibile soddisfare tutte le richieste, le stesse verranno automaticamente riconsiderate

nell'anno successivo. Per l'istruttoria amministrativa delle domande e la relativa concessione del contributo si terrà conto dell'ordine di presentazione delle domande stesse. Per tale ordine farà fede il numero e la data del protocollo generale dell'Ente.

Capo X: Norme finali e transitorie

ART. 52

ABROGAZIONE DI PRECEDENTI DISPOSIZIONI

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le disposizioni contenute in altri regolamenti, deliberazioni ed ordinanze dei Comuni dell' Area Metropolitana.

ART. 53

ADEGUAMENTO A LEGGI E NORME

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si farà riferimento alle vigenti leggi dello Stato e della Regione Sicilia.

ART. 54

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore a tutti gli effetti dalla data di esecutività del relativo provvedimento di approvazione.

ALLEGATI

Allegato A – Fabbisogno autovetture e motocarrozze da adibire al servizio di noleggio con conducente

Mod. Dich. Req. Mor.

Mod. Privacy

Mod. Dich. Rimessa Ditta Ind.

Mod. Dich. Rimessa Società

Mod. Dich. Taxi


Mod. Dich. Design.

Mod. Dich. Bus

Mod. Dich. Conducenti

Mod. Dich. Trasf.

ALLEGATO A

 Provincia Regionale di Catania										
Fabbisogno autovetture e moto carrozette da adibire al servizio di NOLEGGIO CON CONDUCENTE										
Comune	Pop	Pop/6000	Sup (Kmq)	Sup/50	F1	F2	F3	N _{auto}	N _{motoc}	
Aci Bonaccorsi	3.223	0,537	2,00	0,040	1,75	1,00	0	3	0	
Aci Castello	18.031	3,005	8,65	0,173	1,15	1,00	10	15	0	
Aci Catena	28.920	4,820	9,00	0,180	1,75	1,00	0	11	0	
Acireale	53.122	8,854	40,00	0,800	1,00	1,30	10	24	0	
Aci Sant'Antonio	17.610	2,935	15,00	0,300	1,75	1,00	0	8	0	
Belpasso	25.404	4,234	165,00	3,300	1,60	1,00	2	16	0	
Camporotondo Etneo	4.464	0,744	6,38	0,128	1,75	1,00	0	4	0	
Catania	293.458	48,910	180,88	3,618	1,00	1,70	10	101	2	
Giavina di Catania	27.363	4,561	5,04	0,101	1,75	1,10	0	11	0	
Mascalucia	29.056	4,843	17,00	0,340	1,75	1,00	0	11	0	
Misterbianco	49.424	8,237	37,51	0,750	1,75	1,00	2	20	0	
Motta Sant'Anastasia	11.924	1,987	35,73	0,715	1,75	1,00	2	9	0	
Nicolosi	7.229	1,205	42,48	0,850	1,75	1,00	2	8	0	
Paternò	49.578	8,263	144,04	2,881	1,60	1,10	0	22	0	
Pedara	13.087	2,181	19,17	0,383	1,75	1,10	0	7	0	
Ragalna	3.649	0,608	39,23	0,785	1,75	1,00	0	5	0	
San Giovanni La Punta	22.490	3,748	10,63	0,213	1,75	1,00	3	12	0	
San Gregorio di Catania	11.604	1,934	5,61	0,112	1,75	1,00	0	6	0	
San Pietro Clarenza	7.160	1,193	6,41	0,128	1,15	1,00	0	3	0	
Santa Maria di Licodia	7.108	1,185	26,23	0,525	1,60	1,00	0	5	0	
Santa Venerina	8.405	1,401	18,79	0,376	1,75	1,00	0	5	0	
Sant'Agata Li Battiati	9.396	1,566	3,13	0,063	1,15	1,00	0	4	0	
Trecastagni	10.475	1,746	18,96	0,379	1,75	1,00	0	6	0	
Tremestieri Etneo	21.460	3,577	6,46	0,129	1,75	1,00	0	9	0	
Valverde	7.760	1,293	5,50	0,110	1,75	1,00	0	5	0	
Viagrande	8.090	1,348	10,05	0,201	1,75	1,10	0	5	0	
Zafferana Etnea	9.376	1,563	76,12	1,522	1,75	1,00	3	11	0	
TOTALI								346	2	



PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA

Dipartimento Affari Amministrativi e Risorse Finanziarie

Servizio Affari Generali e Risorse Umane

Ufficio Noleggio Con Conducente

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

(art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a _____

nato/a a _____ (____) il ____/____/____

e residente a _____ (____)

in Via _____ n. _____

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445,

DICHIARA

a) di non avere riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura complessivamente superiore ai due anni per delitti non colposi contro la persona, il patrimonio, la pubblica amministrazione, la moralità pubblica ed il buon costume e per delitti di mafia;

b) di non essere sottoposto, con provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione previste dalla normativa vigente per i delitti di cui alla precedente lettera a).

c) che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della Legge 31/5/1965 n. 575 e successive modifiche e integrazioni.

Lo scrivente dichiara, altresì, di essere informato, giusto art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

_____, ____/____/____

IL/LA DICHIARANTE



PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA

Dipartimento Affari Amministrativi e Risorse Finanziarie

Servizio Affari Generali e Risorse Umane

Ufficio Noleggio Con Conducente

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n.196/2003

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", la Provincia Regionale di Catania e nella fattispecie il Servizio del Dipartimento, quale Titolare del Trattamento dei dati personali, è tenuta a garantire che il trattamento dei dati si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza in assolvimento ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 196/2003 delle finalità istituzionali disciplinate dalle Leggi 08.08.1992 n. 264, L. 04.01.1994 n. 11, D.Lgs 30.04.1992 n. 285, D.P.R. 16.12.1992 n.495, D.M. 17.05.1995 n. 317, D.Lgs. 15.01.2002 n. 9, n. 495, D. Lgs 31.03.1998 n. 112, L. 15.01.1992 n. 21, L.R. 06.04.1996 n. 29, L.R. 09.08.2002 n. 13, L.R. 06.09.1986 n. 9, L.R. 11.12.1991 n. 48, L. 07.08.1990 n. 241 L.R. 30.04.1991 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni. La Provincia Regionale di Catania conforma il trattamento dei dati comuni, sensibili e giudiziari, ai sensi degli articoli 20 e 21 del D.Lgs. n. 196/2003, secondo modalità volte a prevenire violazioni dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato; a tal fine con deliberazione n. 586 del 29.12.2005 la Giunta Provinciale ha adottato il "Documento Programmatico sulla sicurezza" per la protezione, la riservatezza la sicurezza nella conservazione dei dati personali, che può essere posto in visione presso l'ufficio del Servizio e nel quale sono descritti analiticamente gli adempimenti necessari e riportate le istruzioni impartite ai propri operatori.

La Provincia Regionale di Catania, in qualità di titolare del trattamento, La informa sulle modalità di trattamento cui sono destinati i suoi dati personali e sulla tutela dei Suoi diritti.

A. Fonte dei dati personali

I Suoi dati personali, sono raccolti generalmente dagli incaricati del trattamento direttamente presso di Lei ovvero, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 03.06.1998 n. 252, presso la prefettura della provincia ed ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, presso la procura della repubblica del tribunale, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, i comuni ed il pubblico registro automobilistico. In ogni caso, tutti i dati personali vengono trattati nel rispetto del sopra citato Codice e degli obblighi di riservatezza, correttezza, liceità e trasparenza imposti dalla citata normativa cui si è sempre ispirato l'Ente.

B. Finalità del trattamento cui sono destinati i dati - natura obbligatoria

I suoi dati personali sono necessari per l'acquisizione di informazioni preliminari all'ottenimento di autorizzazioni allo svolgimento di professioni così come previsti da disposizioni legislative e regolamentari succitate e, comunque, per l'esclusivo assolvimento degli obblighi istituzionali dell'Ente. La informiamo, inoltre, che il conferimento dei dati personali richiesti è obbligatorio ai

sensi delle vigenti disposizioni e che il mancato conferimento dei dati legittima la Provincia Regionale di Catania a concludere l'istruttoria della richiesta negativamente.

C. Modalità di trattamento dei dati

In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

In ogni caso la protezione è assicurata così come descritto nel "Documento Programmatico sulla Sicurezza".

D. Dati sensibili

Nell'ambito dei procedimenti amministrativi da Lei richiesti la Provincia Regionale di Catania può venire in possesso di dati di cui all'art. 4 comma 1 del D. Lgs. n. 196 del 20.06.2003. Per dati sensibili si intendono i dati personali idonei a rilevare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale.

Per il loro trattamento la legge richiede una specifica autorizzazione, che Lei potrà rilasciare in calce alla presente informativa.

E. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o da cui potranno essere conosciuti

I suoi dati anagrafici e quant'altro necessario potranno essere comunicati, in base alle norme vigenti, per quanto di competenza alle Autorità di Pubblica Sicurezza, e dietro specifica richiesta all'Autorità Giudiziarie o ad altri Enti destinati per legge o regolamenti (Camera di Commercio, Ispettorato del Lavoro, Regione, Comune). I dati potranno essere comunicati anche ad altri servizi della Provincia ed altri Enti (Motorizzazione Civile, Pubblico Registro Automobilistico, Scuole pubbliche, Centro Servizi Amministrativi) in relazione alle predette finalità e limitatamente ai dati anagrafici e comunque diversi da quelli sensibili o giudiziari.

F. Diritto di accesso ai dati personali e altri diritti di cui all'art. 7

La normativa prevede che Lei ha diritto di:

1. ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
2. ottenere l'indicazione:
 - a) dell'origine dei dati personali;
 - b) delle finalità e modalità del trattamento;

- c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2;
 - e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venire a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. ottenere:
- a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
 - b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rileva impossibile o

comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. opporsi, in tutto o in parte :
- a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che la riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
 - b) al trattamento di dati personali che la riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

G. Estremi identificativi del Titolare e del Responsabile

Il titolare del Trattamento dei dati personali è il Presidente pro-tempore della Provincia Regionale di Catania.

Il Responsabile del Trattamento dei dati personali è il Dirigente pro-tempore del I Servizio del I Dipartimento.

Il luogo ove sono trattati i dati personali è in Catania, Via Prefettura n. 14.

Formula di acquisizione del consenso per il trattamento di dati sensibili

Il/La sottoscritto/a _____, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, e consapevole, in particolare, che il trattamento riguarderà i dati sensibili di cui all'art. 4 comma 1 lett. re b), c) e d), nonché art. 26 del D.Lgs. n. 196/2003, presta il suo consenso per il trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle operazioni indicate nell'informativa

presta il suo consenso per la comunicazione agli organi competenti dei dati necessari allo svolgimento delle operazioni indicate nell'informativa

Catania, _____



PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA

Dipartimento Affari Amministrativi e Risorse Finanziarie

Servizio Affari Generali e Risorse Umane

Ufficio Noleggio Con Conducente

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a _____
nato/a a _____ (____) il ____/____/____
e residente a _____ (____)
in Via _____ n. _____, nella qualità di
titolare della ditta individuale denominata _____
esercente il servizio di noleggio con conducente e autovettura, giusta autorizzazione n. _____ rilasciata da _____
 Comune
di _____ il ____/____/____
 Provincia Regionale

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445,

DICHIARA

- di avere la disponibilità di una rimessa sita nel comune di _____
Via _____ n. _____, censita al catasto
al foglio _____ particella _____ sub _____, giusto _____
(atto, contratto, ecc...)
di _____ del ____/____/____, registrato in data ____/____/____,
(compravendita, affitto, comodato d'uso, ecc...)
come si evince dall'allegata copia che si dichiara essere conforme al suo originale;
- che tale rimessa è adeguatamente delimitata, risulta idonea allo stazionamento dell'autovettura utilizzata per
l'esercizio del servizio di noleggio di cui sopra, nonché rispetta le disposizioni antincendio, igienico-sanitarie,
edilizie e quanto altro prescritto dalle norme di legge vigenti in materia.

_____, ____/____/____

IL/LA DICHIARANTE

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, la presente dichiarazione può essere sottoscritta dall'interessato e inoltrata insieme alla copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità in corso di validità.



PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA

Dipartimento Affari Amministrativi e Risorse Finanziarie

Servizio Affari Generali e Risorse Umane

Ufficio Noleggio Con Conducente

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a _____
nato/a a _____ (____) il ____/____/____
e residente a _____ (____)
in Via _____ n. _____, nella qualità di
_____ della società _____
(socio accomandatario, legale rappresentante, ecc...)

esercente il servizio di noleggio con conducente e autovettura, giusta autorizzazione n. _____ rilasciata da _____

Comune

di _____ il ____/____/____

Provincia Regionale

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445,

DICHIARA

- che la suddetta società ha la disponibilità di una rimessa sita nel comune di _____

Via _____ n. _____, censita al catasto

al foglio _____ particella _____ sub _____, giusto _____
(atto, contratto, ecc...)

di _____ del ____/____/____, registrato in data ____/____/____,
(compravendita, affitto, comodato d'uso, ecc...)

come si evince dall' allegata copia che si dichiara essere conforme al suo originale;

- che tale rimessa è adeguatamente delimitata, risulta idonea allo stazionamento dell'autovettura utilizzata per l'esercizio del servizio di noleggio di cui sopra, nonché rispetta le disposizioni antincendio, igienico-sanitarie, edilizie e quanto altro prescritto dalle norme di legge vigenti in materia.

_____, ____/____/____

IL/LA DICHIARANTE

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, la presente dichiarazione può essere sottoscritta dall'interessato e inoltrata insieme alla copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità in corso di validità.



PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA

Dipartimento Affari Amministrativi e Risorse Finanziarie

Servizio Affari Generali e Risorse Umane

Ufficio Noleggio Con Conducente

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a _____

nato/a a _____ (____) il ____/____/____

e residente a _____ (____)

in Via _____ n. _____

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445,

DICHIARA

di non essere titolare di licenza per l'esercizio del servizio di taxi.

_____, ____/____/____

IL/LA DICHIARANTE

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, la presente dichiarazione può essere sottoscritta dall'interessato e inoltrata insieme alla copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità in corso di validità.



PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA

Dipartimento Affari Amministrativi e Risorse Finanziarie

Servizio Affari Generali e Risorse Umane

Ufficio Noleggio Con Conducente

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a _____
nato/a a _____ (____) il _____
e residente a _____ (____)
in Via _____ n. _____, nella qualità di
_____ della società _____
(socio accomandatario, legale rappresentante, ecc...)

esercente il servizio di noleggio autovettura con conducente, giusta autorizzazione n. _____ rilasciata da _____

Comune

di _____ il _____

Provincia Regionale

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445,

DICHIARA

di designare il/la Sig./Sig.ra _____,
nato/a a _____ (____) il _____
e residente a _____ (____)
in Via _____ n. _____,
a dirigere la suddetta società in maniera permanente ed effettiva.

Il/La Dichiarante

Per accettazione del soggetto designato

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, la presente dichiarazione può essere sottoscritta dagli interessati e inoltrata insieme alle copie fotostatiche, non autenticate, dei documenti di identità in corso di validità.



PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA

Dipartimento Affari Amministrativi e Risorse Finanziarie

Servizio Affari Generali e Risorse Umane

Ufficio Noleggio Con Conducente

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a _____
nato/a a _____ (____) il _____
e residente a _____ (____)
in Via _____ n. _____, nella qualità di
_____ della ditta _____
(titolare, legale rappresentante, ecc...)

_____ ,
esercente il servizio di noleggio autovettura con conducente, giusta autorizzazione n. _____ rilasciata da __

Comune

di _____ il _____

Provincia Regionale

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445,

DICHIARA

che la suddetta ditta risulta in possesso:

- dei requisiti di cui agli articoli 5, 6 e 7 previsti dal Decreto Legislativo n. 395 del 22/12/2000 per l'esercizio dell'attività di impresa di trasporto viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente;

- dell'autorizzazione n. _____ per l'esercizio dell'attività di noleggio autobus con conducente, rilasciata da _____ il _____, regolarmente rinnovata per l'anno _____, come da allegata copia che si dichiara essere conforme al suo originale;

Il/La Dichiarante

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, la presente dichiarazione può essere sottoscritta dall'interessato e inoltrata insieme alla copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità in corso di validità.



PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA

Dipartimento Affari Amministrativi e Risorse Finanziarie

Servizio Affari Generali e Risorse Umane

Ufficio Noleggio Con Conducente

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a _____

nato/a a _____ (____) il ____/____/____

e residente a _____ (____)

in Via _____ n. _____,

nella qualità di (contrassegnare con una X la sola voce che ricorre):

titolare della ditta individuale denominata _____,

rappresentante legale della società _____,

esercente il servizio di noleggio autovettura con conducente, giusta autorizzazione n. _____ rilasciata da _____

Comune

di _____ il ____/____/____,

Provincia Regionale

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445,

DICHIARA

che il/La Sig./Sig.ra _____,

nato/a a _____ (____) il ____/____/____, presta l'attività

di conducente dell'autovettura tipo _____,

targata _____, utilizzata per l'esercizio del servizio di noleggio di cui alla suddetta autorizzazione.

_____, ____/____/____

IL/LA DICHIARANTE

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, la presente dichiarazione può essere sottoscritta dall'interessato e inoltrata insieme alla copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità in corso di validità.



PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA

Dipartimento Affari Amministrativi e Risorse Finanziarie

Servizio Affari Generali e Risorse Umane

Ufficio Noleggio Con Conducente

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a _____

nato/a a _____ (____) il ____/____/____

e residente a _____ (____)

in Via _____ n. _____,

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445,

DICHIARA

di non aver trasferito, negli ultimi cinque anni, in favore di altri soggetti, alcuna autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio autovettura con conducente.

_____, ____/____/____

IL/LA DICHIARANTE

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, la presente dichiarazione può essere sottoscritta dall'interessato e inoltrata insieme alla copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità in corso di validità.

INDICE

Premessa

Capo I: Il servizio di noleggio con conducente

Art. 1 - Disciplina e definizioni

Art. 2 - Servizio di noleggio con conducente

Capo II: Autorizzazione

Art. 3 - Iscrizione al ruolo dei conducenti

Art. 4 - Requisiti per il rilascio dell'autorizzazione

Art. 5 - Condizioni di esercizio

Art. 6 - Figure giuridiche

Art. 7 - Validità autorizzazione

Art. 8 - Trasferibilità per atto tra vivi

Art. 9 - Trasferibilità per causa morte del titolare

Art. 10 – Sostituzione del veicolo

Art. 11 – Sostituzione alla guida

Art. 12 – Collaborazione familiare

Art. 13 – Determinazione del fabbisogno di autovetture

Art. 14 – Determinazione del fabbisogno di motocarrozze

Art. 15 – Determinazione del fabbisogno di veicoli a trazione animale

Art. 16 – Determinazione del fabbisogno di natanti

Capo III: Modalità per l'assegnazione dell'autorizzazione n.c.c.

Art. 17 – Concorso per l'assegnazione dell'autorizzazione

Art. 18 – Pubblicazione e contenuti del bando di concorso

Art. 19 – Domanda di partecipazione al concorso

Art. 20 – Graduatoria provvisoria

Art. 21 – Titoli oggetto di valutazione

Art. 22 – Approvazione definitiva della graduatoria

Art. 23 – Validità della graduatoria definitiva

Art. 24 – Rilascio autorizzazione

Art. 25 – Inizio del servizio

Capo IV: Il veicolo

Art. 26 – Caratteristiche dei veicoli

Art. 27 – Pubblicità sulle autovetture

Art. 28 – Idoneità dei mezzi di servizio

Art. 29 – Controllo dei veicoli e dei natanti

Art. 30 – Avaria dell'autovettura

Capo V: Veicoli a trazione animale

Art. 31 - Principi distintivi per la trazione animale

Art. 32 – Caratteristiche del veicolo

Capo VI: Trasporto anziani e soggetti portatori di handicap

Art. 33 - Trasporto categorie disagiate

Art. 34 – Documentazione da presentare per accedere al beneficio

Art. 35 – Assegnazione buoni - corsa

Art. 36 – Veicoli convenzionati

Art. 37 – Trasporto soggetti portatori di handicap

Art. 38 – Modalità della corsa

Art. 39 - Infrazioni

Art. 40 – Restituzione buoni - corsa

Capo VII: Vigilanza e sanzioni

Art. 41 – Sanzioni amministrative pecuniarie

Art. 42 – Sospensione dell'autorizzazione

Art. 43 – Revoca dell'autorizzazione

Art. 44 – Decadenza dell'autorizzazione

Art. 45 – Rinuncia all'autorizzazione

Art. 46 – Vigilanza e controllo

Capo VIII: Qualità del servizio

Art. 47 – Comportamento del conducente durante il servizio

Art. 48 – Comportamento dell'utente durante il servizio

Art. 49 - Reclami

Capo IX: Premialità

Art. 50 – Contributi finanziari

Art. 51 – Interventi finanziabili

Capo X: Norme finali e transitorie

Art. 52 – Abrogazione di precedenti disposizioni

Art. 53 – Adeguamento a leggi e norme

Art. 54 – Entrata in vigore

Allegati